

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2048 del 27/04/2018
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla FATTORIA SAN ROCCO per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Casetto Stiore n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2133 del 27/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla FATTORIA SAN ROCCO per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Casetto Stiore n° 5

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla FATTORIA SAN ROCCO per lo stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Casetto Stiore n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la FATTORIA SAN ROCCO a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La FATTORIA SAN ROCCO, c.f. e p. iva 01879550364, avente sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), via per Recovato n° 102 e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Casetto Stiore n° 5, ha presentato in data 23/02/2017 al SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le attività svolte di allevamento bovini e bufale da latte e caseificio⁸.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. E' inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata per la matrice ambientale di impatto acustico e della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

In data 20/11/2017 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta da HERA Spa, Direzione Acqua.

In data 23/03/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE⁹

In data 05/12/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa, Direzione Acqua¹⁰, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, e successivamente in data 27/02/2018 è pervenuto il parere del comune di Valsamoggia¹¹.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 309,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.02.03.01 per le quali è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titolo ricompreso in AUA

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/4483 del 01/03/2017, pratica Sinadoc n°9057 del 2017

⁹ Agli atti di ARPAE con PGBO/2017/5526 del 13/03/2017

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/28105 del 05/12/2017

¹¹ Parere del comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/2018/4907 del 27/02/2018

come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato C
- Parere favorevole alla matrice ambientale di impatto acustico dell'impianto, espresso dal comune di Valsamoggia (riportato in allegato B al presente atto) e secondo la prescrizione riportata in allegato D al presente atto

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FATTORIA SAN ROCCO - Comune di Valsamoggia - loc. Monteveglio - via Casetto Stiore n° 5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di allevamento bovini e bufale da latte e caseificio svolta dalla FATTORIA SAN ROCCO nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Casetto Stiore n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La FATTORIA SAN ROCCO è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

attività di allevamento bovini e bufale da latte

Formazione del personale

Il gestore di impianto deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato. A tal fine tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni di polveri e la produzione di rifiuti, quali appositi silos o appropriate coperture.

Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

Lo stoccaggio, la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il loro trasferimento da e per le aree di stoccaggio devono essere realizzati in modo da evitare o minimizzare la dispersione di polveri in aria.

Per le lettiere dei bovini dovrà essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Dovrà essere assicurata la rimozione frequente delle corsie di servizio del liquame e del letame nel caso di lettiera in pendenza.

I liquami devono essere introdotti nelle vasche di stoccaggio, sotto il pelo libero della superficie al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca, metano ed odori.

Nel Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo dovranno essere registrati:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

Le registrazioni devono essere conservate per la durata dell'autorizzazione a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

attività di caseificio

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA PER GENERATORE VAPORE (2325 KW)

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA PER GENERATORE VAPORE DI SCORTA (698 KW)

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Polveri	5 mg/Nm ³

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA ACQUA CALDA (186 KW)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente espone o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della FATTORIA SAN ROCCO, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

FATTORIA SAN ROCCO - Comune di Valsamoggia - loc. Monteveglio - via Casetto Stiore n° 5

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc Monteveglio , via Stiore n° 5 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si confermano le prescrizioni stabilite, con proprio parere, dal comune di Valsamoggia riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente FATTORIA SAN ROCCO (Pratica Suap n. 172/17) per *“allevamento bovini e bufale da latte con annessi mangimificio e caseificio”* - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Casetto Stiore 5 – Località Monteveglio. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 10524 del 01/03/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 58116 del 17/11/2017 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visto l'invito di HERA spa prot. 65888 del 03/07/2017 (pervenuto al prot. n. 34725 del 04/07/2017) che, a seguito di quanto riscontrato in occasione di un controllo analitico svolto da HERA spa in data 07/03/2017, è finalizzato all'emissione di un atto di diffida conseguente al superamento, per alcuni parametri, dei limiti massimi autorizzati per lo scarico fognario in argomento;

Visto il successivo e recente parere di HERA spa prot. 117083 del 04/12/2017 (pervenuto al prot. n. 60589 del 05/12/2017), nelle cui premesse è anche indicato che:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

“- verificato dalla documentazione presentata che:

- la “Fattoria San Rocco” produce latte fresco intero pastorizzato e diverse tipologie di prodotto, a pasta dura/molle/filata da latte fresco, pastorizzato e non, panna, ricotta;
 - l’insediamento di Via Stiore, 5 origina scarichi di acque reflue industriali provenienti dall’attività di allevamento di bestiame e trasformazione prodotti lattiero caseari (lavaggio cisterne, apparecchiature, locali), immessi in pubblica fognatura afferente al depuratore Intercomunale di Bazzano;
 - le acque reflue industriali di cui sopra sono sottoposte a trattamento depurativo in impianto di tipo biologico a fanghi attivi;
 - le acque meteoriche sono raccolte in maniera separata e convogliate in corpo idrico superficiale (Torrente Samoggia);
 - il Comune di Monteveglio, 3^a Settore, ha rilasciato in precedenza autorizzazione allo scarico con Prot. n.7567 in data 20/11/2012;
- richiamata la comunicazione inviata da Hera SpA in data 23 novembre 2016 Prot. n. 126105, in seguito all’attività di controllo scarichi degli insediamenti produttivi;
- richiamato il parere espresso da Hera SpA in data 13 marzo 2017 Prot. Gen. 27297;
- vista la relazione presentata dalla Dott.ssa Agr. Rita Bega in qualità di tecnico incaricato dalla ditta “Fattoria San Rocco” con la precisazione che sono stati realizzati:
- l’installazione di un sistema di ossigenazione a microbolle con lettore di ossigeno e temperatura;
 - l’implementazione del sistema di gestione ordinaria in autocontrollo mensile dell’impianto costituita dalla compilazione del registro di controllo in merito ai parametri pH, NH₄, NO₂, P, COD;
- visto l’esito dell’analisi di controllo delle acque di scarico in uscita dal depuratore, prelevate in data 05/10/2017, relativamente ai parametri: pH, SST, COD, BOD₅, Cloruri, Solfati, NH₄, NO₂, NO₃, P, Grassi e oli, Tensioattivi totali, Rame (Cu), con rientro nei valori limite previsti dall’Autorizzazione allo scarico, come da rapporto di prova “Studio Chema n. 529” ... omissis;”

Considerato che con il suddetto parere HERA spa si è espressa in modo FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni in esso riportate fra le quali è anche disposto che: “le procedure adottate per il ripristino degli obiettivi di qualità per lo scarico in pubblica fognatura e il sistema di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;”

Visto il parere del Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 1795 del 12/01/2018;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **FATTORIA SAN ROCCO** per le matrici:

“- *Rinnovo senza modifica autorizzazione allo scarico;*

- *Modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera allevamento;*

- *Nuova emissione in atmosfera caseificio;*

- *Proseguimento senza modifica alla comunicazione o nulla osta acustico;*

- *Proseguimento senza modifica utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento;”*

relativamente alla **attività di “allevamento bovini e bufale da latte con annessi mangimificio e caseificio”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Casetto Stiore 5 – Località Monteveglio;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 1795 del 12/01/2018 e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Casetto Stiore n. 5 Loc. Monteveglio distinto catastalmente al Foglio 16 Mappale 178 sezione Monteveglio M320C è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema naturale e ambientale - territorio rurale - Aree di valore naturale ed ambientale – aree protette AVN;

- parte in fascia di rispetto stradale;

- parte corridoio infrastrutturale dell'ipotesi della variante SP n. 27 Valle del Samoggia e Monteveglio;

- E' presente un edificio classificato come insediamento incongruo nel territorio rurale n. 87 Al. 1, Edifici e complessi agricoli in uso;

- L'area si trova all'interno di territorio rurale TR (art. 6.1 PSC Norme).

- parte fascia di tutela fluviale;

- parte fascia di pertinenza fluviale;

- Terrazzi alluvionali;

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura - settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale.

- parte area di ricarica;

- osservatorio astronomico di Monte Pastore, rispetto per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso per osservatori astronomici a 15Km;

- contesto territoriale B3;

- connettivo ecologico diffuso di tipo B;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che:

- tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente avendo dichiarato al punto 5 dell'istanza il *“proseguimento senza modifiche”*;
- l'elaborato denominato *“Verifica Acustica – Relazione del 25 giugno 2012”* è riferito a dati, misurazioni, zonizzazioni acustiche e normative acustiche Comunali risalenti al giugno 2012 e NON alla data di presentazione dell'istanza di AUA (presentata nel febbraio 2017 e quindi successivamente all'approvazione della normativa e della zonizzazione acustica del Comune di Valsamoggia avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016);

Ciò premesso, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella sopra citata classificazione acustica del territorio del Comune di Valsamoggia approvata in data 25/02/2016, rientra:

- in parte nella Classe IV *“Aree di intensa attività umana”* con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);
- in parte nella Classe III *“Aree di tipo misto”* con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di HERA spa prot. 117083 del 04/12/2017 pervenuto al prot. n. 60589 del 05/12/2017;

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **FATTORIA SAN ROCCO** per le matrici:

- “- Rinnovo senza modifica autorizzazione allo scarico;*
- Modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera allevamento;*
- Nuova emissione in atmosfera caseificio;*
- Proseguimento senza modifica alla comunicazione o nulla osta acustico;*
- Proseguimento senza modifica utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento;”*

relativamente alla **attività di “allevamento bovini e bufale da latte con annessi mangimificio e caseificio”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Casetto Stiore 5 – Località Monteveglio, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che:

- tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente avendo dichiarato al punto 5 dell'istanza il *“proseguimento senza modifiche”*;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- l'elaborato denominato “*Verifica Acustica – Relazione del 25 giugno 2012*” è riferito a dati, misurazioni, zonizzazioni acustiche e normative acustiche Comunali risalenti al giugno 2012 e NON alla data di presentazione dell'istanza di AUA (presentata nel febbraio 2017 e quindi successivamente all'approvazione della normativa e della zonizzazione acustica del Comune di Valsamoggia avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016);

si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, con la prescrizione che i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa e classificazione acustica del territorio del Comune di Valsamoggia approvata in data 25/02/2016, per le seguenti zone acustiche di appartenenza:

- in parte nella Classe IV “Aree di intensa attività umana” con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

- in parte nella Classe III “Aree di tipo misto” con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività di allevamento di bestiame e trasformazione prodotti lattiero caseari, svolta nell'insediamento di Via Stiore, 5;

2. le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in grado di conseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente al fine di rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con acque di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

3. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

4. la Ditta FATTORIA SAN ROCCO, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

(es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti e un idoneo strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

5. documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico e dello strumento di misurazione, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 – Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

6. le procedure adottate per il ripristino degli obiettivi di qualità per lo scarico in pubblica fognatura e il sistema di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

7. l'Ente gestore (Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

8. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

9. la Ditta FATTORIA SAN ROCCO è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta FATTORIA SAN ROCCO, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

10. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera SpA) "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

11. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;

12. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

13. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia, all'Hera SpA ed all'ARPAE - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore (Hera SpA) emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

Autorizzazione Unica Ambientale

FATTORIA SAN ROCCO - Comune di Valsamoggia - loc. Monteveglio - via Casetto Stiore n° 5

ALLEGATO C

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 28/07/2017 al n. 19304, la società FATTORIA SAN ROCCO ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini da latte sito Comune di Valsamoggia (BO), via Casetto Stiore n. 5 Loc. Monteveglio.

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 31/07/2017 al PGB0/2017/18062 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società/ditta Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
3. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli

- abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.
4. La Ditta Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FATTORIA SAN ROCCO - Comune di Valsamoggia - loc. Monteveglio - via Casetto Stiore n° 5

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso dal comune di Valsamoggia con proprio parere riportato in allegato B al presente atto con la seguente prescrizione:

I livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa e classificazione acustica del territorio del Comune di Valsamoggia approvata in data 25/02/2016, per le seguenti zone acustiche di appartenenza:

- *in parte nella Classe IV "Aree di intensa attività umana" con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);*
- *in parte nella Classe III "Aree di tipo misto" con fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.